

Sabato 01/06/2024 • 06:00

FISCO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

No alle aliquote accisa differenziate in base al luogo di consumo

Gli Stati membri UE non possono prevedere **aliquote accisa differenti**, per lo stesso prodotto e lo stesso utilizzo, in base al luogo nel quale tale prodotto viene immesso in consumo. È quanto ha stabilito la **Corte di Giustizia dell'Unione europea** con **sentenza 30 maggio 2024, C-743/22**, con la quale ha fornito un'interpretazione in merito alle disposizioni unionali in materia di **accise**.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio Legale Armella & Associati

Il funzionamento del sistema accise

Le **accise** rappresentano uno strumento fiscale che consente di tassare il consumo o la produzione di specifici prodotti (**prodotti energetici**, carburanti, alcolici ecc.). Questo particolare meccanismo di imposizione, nell'attuale contesto economico-finanziario, è considerato un tributo essenziale sia per lo sviluppo delle politiche europee e socio-economiche nazionali che per il raggiungimento di **obiettivi di sostenibilità**. Nel corso degli anni, la normativa sulle accise è stata soggetta a numerose modifiche, principalmente da parte del legislatore europeo, il quale, attraverso una serie di direttive, ha creato il c.d. "**sistema accise**", ossia un quadro di linee guida comuni, con l'obiettivo di armonizzare tale tributo e rispondere alle esigenze economiche e sociali dell'**Unione europea**.

Le direttive UE più recenti (2003/96/CE e 2008/118/CE) sono state sostituite dalla direttiva UE 2020/262, attualmente in vigore. Tuttavia, per quanto la disciplina sia armonizzata a livello unionale, la completa trasposizione della disciplina delle accise rimane di esclusiva competenza dei **legislatori nazionali**. Infatti, nonostante l'esistenza del c.d. sistema accise, al momento non esiste una "**accisa europea generale**", che consenta la libera circolazione delle merci all'interno del territorio unionale.

Nel nostro ordinamento, la normativa sulle accise è regolamentata dal decreto legislativo 504/1995 (TUA), il quale è stato più volte aggiornato per recepire le nuove direttive europee.

Gli obiettivi del sistema accise

Il tributo accise ha come obiettivo la regolarizzazione e il corretto funzionamento del mercato interno. Data la difficoltà nel prevedere un sistema armonizzato a livello unionale, le stesse **direttive europee in materia di accise** riservano agli Stati membri la possibilità di stabilire aliquote differenziate in base alla qualità del prodotto, al quantitativo di consumo, nonché in tutte le altre ipotesi tassativamente previste dalle direttive accise.

La direttiva UE 2003/96/CE riconosce, inoltre, in capo agli Stati membri, la possibilità di prevedere esenzioni o riduzioni dell'**aliquota accise**, purché quest'ultima rispetti i livelli minimi di tassazione imposti dall'UE e sia in linea con i principi generali del diritto unionale.

Tali esenzioni, possono essere previste direttamente, indirettamente oppure mediante un rimborso, in tutto o in parte, dell'**imposta versata**.

Stabilire dei livelli minimi di tassazione dei prodotti sottoposti ad accise rappresenta un interesse fondamentale dell'Unione europea, in quanto l'applicazione di aliquote eccessivamente proporzionate, in aumento o in diminuzione, rischierebbe di compromettere i principi stessi del sistema accise, alterando il corretto funzionamento del mercato interno UE e comportando distorsioni della concorrenza rispetto ai **Paesi extra-UE**.

La sentenza della Corte di Giustizia UE

La domanda pregiudiziale rivolta ai giudici UE riguarda il caso di una Società spagnola, la quale chiede il rimborso delle imposte locali sui prodotti energetici, versate in forza delle previsioni legislative nazionali. La legge spagnola, infatti, prevede che ciascuna **Regione autonoma** possa stabilire norme speciali con le quali applicare aliquote addizionali ai prodotti soggetti ad accise, che si sommano alle aliquote già previste dalle leggi nazionali.

L'Autorità finanziaria spagnola, tuttavia, ha negato il **rimborso** degli importi alla Società ricorrente e, pertanto, è stata instaurata una controversia davanti al giudice nazionale.

Il giudice spagnolo, mettendo in dubbio la compatibilità della disposizione nazionale con il diritto dell'Unione, ha rinviato la questione alla **Corte di Giustizia europea**, chiedendo di interpretare la **disciplina unionale in materia di accise**.

In particolare, il giudice del rinvio rileva che l'art. 5 della direttiva UE 2003/96/CE consente agli Stati membri di applicare delle aliquote accisa differenziate, purché rispettino i requisiti minimi di tassazione prescritti dalla direttiva UE stessa, nonché rientrino in una serie di eccezioni tassativamente descritte dalla norma.

La Corte di Giustizia UE, pertanto, afferma che la direttiva UE 2003/96/CE riserva agli Stati membri una certa libertà nel prevedere **aliquote differenziate** e/o esenzioni e riduzioni dell'imposta precisando, tuttavia, che si tratta di una discrezionalità vincolata.

All'interno di tali eccezioni, infatti, non viene menzionata la possibilità di applicare, per lo stesso prodotto e il medesimo uso, **aliquote accisa** differenziate a seconda delle **Regioni autonome** in cui tali prodotti vengono consumati.

Secondo i giudici europei una tale previsione rischierebbe di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno, violando il **principio di libera circolazione** delle merci ribadito, peraltro, dalla stessa direttiva UE 2003/96/CE.

Lo Stato spagnolo ha rilevato che il caso di specie potrebbe rientrare all'interno dell'art. 1, par. 2, direttiva UE 2008/118/CE, la quale prevede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre **imposte indirette**, aventi finalità specifiche.

La Corte europea, anche in questo caso, sottolinea che la previsione di un'imposta, per poter essere dotata di uno scopo determinato, deve essere idonea a garantire il raggiungimento di una **finalità specifica**, presentando un nesso diretto tra l'utilizzo del **gettito fiscale** e la specifica finalità perseguita dall'imposta stessa.

I giudici europei, pertanto, ritenuto che non sussistano ragioni specifiche alla previsione di un'aliquota **accisa addizionale** in base al luogo nel quale il prodotto venisse consumato, hanno stabilito l'incompatibilità della legge spagnola con il diritto dell'Unione europea.

In particolare, la Corte ha stabilito che la direttiva UE 2003/96/CE vieta agli Stati membri di prevedere norme che autorizzino le Regioni e le Comunità autonome ad applicare **aliquote accisa differenziate**, in relazione allo stesso prodotto, a seconda del territorio in cui è consumato.

Fonte: CGUE 30 maggio 2024 C-743/22

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.